



Data **21 LUG. 2014** Protocollo N° **310079** Class: **E.760.20.10** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: **Richieste di valutazione compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli e richieste di cambio specie avicola allevata - SPECIFICHE.**

PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

Ai rappresentanti della Filiera avicola

e, p.c., Alla Direzione Sanitaria dell'IZSve

In relazione alla nostra nota prot. n. 272125 del 25/06/2014, pari oggetto, premesso che il riferimento per dette procedure è la D.G.R. n. 3178 dell'8/10/04 ("Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della **L.R. 23 aprile 2004, n. 11**") e s.m.i., lettera d., punto 4 dell'Allegato, si precisa quanto segue.

- Le procedure per le "*Richieste di valutazione compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli*", di cui al paragrafo A) della nostra nota in oggetto, sono da intendersi riferite alle **richieste di deroga alle distanze minime** tra allevamenti zootecnici, previste per i nuovi allevamenti avicoli e suinicoli rispetto ai preesistenti (intensivi) e riportate nei citati Atti di indirizzo della L.R. 11/2004 (di cui, ad ogni buon conto, si allega l'estratto della parte di pertinenza).
Pertanto, la procedura indicata nella nostra nota prot. 272125-25/06/14, dovrà essere applicata solo alle richieste di costruzione di nuovi allevamenti avicoli/suinicoli a distanze inferiori a quelle previste dalla legge rispetto ad allevamenti intensivi preesistenti di avicoli/suini.
A seguito di tali richieste, la scrivente Sezione Veterinaria, di concerto con l'IZS delle Venezia (IZSve), provvederà ad effettuare la "valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli in deroga alle distanze minime stabilite dalla L.R. 11/2004".
- Per quanto concerne le "*Richieste di cambio di specie avicola*", di cui al paragrafo B) della nostra nota prot. 272125-25/06/14, si comunica che verranno predisposte delle apposite e dettagliate indicazioni regionali in merito, di concerto con l'IZS delle Venezia.
E' comunque fatto salvo il divieto di costruzione di nuovi allevamenti di tacchini nelle "Aree ad Alta Densità di Allevamenti Avicoli (DPPA)", di cui alla L.R. 11/2004.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
dott. Giorgio Cester

MB/lf

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791417-3188 - Fax 041/2791330

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Punto 4: parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

PREMESSE

L'indagine epidemiologica effettuata nella recente epidemia di influenza aviaria ha evidenziato che il 25% dei focolai verificatisi è causata dalla vicinanza con allevamenti infetti (collegamento spaziale).

La vicinanza degli allevamenti avicoli, sensibili al virus influenzale, è un oggettivo fattore di rischio di diffusione dell'infezione. Questo fattore negativo può essere normalizzato unicamente attraverso disposizioni che regolino la costruzione di nuovi allevamenti, mentre gli altri fattori di rischio, così detti "gestionali" (mezzi di trasporto, collegamenti funzionali etc.) si possono controllare con la rigorosa applicazione di norme di biosicurezza, ossia le buone pratiche di allevamento.

Appare opportuno ricordare che le recenti epizootie sono state sostenute da ceppi virali H7 ed H5, che hanno le caratteristiche di essere mutageni, ossia la capacità di poter mutare da "non patogeni" (virus che causano danni quasi irrilevanti) ad altamente patogeni (virus che causano la morte dell'intero effettivo dell'allevamento) con la possibilità, già verificatasi, di interessare anche l'uomo.

La necessità di controllare ed eradicare la malattia ha comportato l'emanazione da parte dell'autorità regionale competente di rigorosi provvedimenti di polizia veterinaria, comprendenti l'abbattimento e la distruzione degli allevamenti infetti e sospetti di contaminazione, nonché la restrizione della movimentazione degli animali. Tali misure hanno comportato per l'erario pubblico la spesa di circa 200 miliardi di vecchie lire per l'erogazione degli indennizzi per i danni diretti (abbattimenti e distruzione) ed indiretti (fermo aziendale).

E' stata inoltre approvata dalla Giunta Regionale un programma di rigenerazione del comparto avicolo che prevede tra le varie misure quella relativa al fermo aziendale programmato, provvedimento sanitario con il quale, secondo parametri di densità territoriale e numero di focolai accertati, è stato disposto il divieto all'introduzione di nuove partite di pulcini, inizialmente per circa 500.000 metri quadrati di allevamenti e più recentemente per circa 150.000 metri quadrati. Tutto questo tramite la corresponsione agli allevatori di un congruo indennizzo per mancata produzione.

I provvedimenti adottati hanno ottenuto finora il risultato di impedire l'insorgenza di nuovi focolai in Veneto, in un periodo di estremo rischio di diffusione dell'epidemia con la comparsa

di numerosi episodi in estremo oriente e nel Nord America. Considerati i buoni risultati ottenuti è in fase di elaborazione la proposta di dismissione degli allevamenti nelle zone ad alta densità territoriale, conformemente all'articolo 36 della citata legge regionale.

CONTENUTI OPERATIVI

Appare quindi consequenziale, con quanto sopra evidenziato, la necessità, per i nuovi insediamenti zootecnici, di definire le distanze dagli allevamenti zootecnici preesistenti.

Per nuovi allevamenti s'intende la realizzazione di una nuova attività di allevamento avicolo e non l'ampliamento di una attività preesistente finalizzata a garantire un adeguato reddito aziendale (ampliamento di capannoni etc.).

Ciò premesso si formulano i seguenti parametri.

Tabella 1 – Distanze minime tra allevamenti

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne e allevamenti da selvaggina e galline ovaiole	metri 500 da allevamenti avicoli intensivi metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti di tacchini nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio.

E' inoltre opportuno sottolineare l'importanza dei suini nella possibile trasmissione dell'influenza aviaria all'uomo attraverso la generazione di stipiti virali riassortati. Per questo

motivo è indispensabile prevedere che le aziende avicole non possano coesistere con aziende suine di tipo intensivo. Pertanto deve essere previsto il divieto della concessione di nuovi allevamenti avicoli per le aziende dove si allevano suini.

In deroga alle distanze minime di cui alla tabella 1, potrà essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli o suini applicando un metodo matematico di cui all'allegato, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Il metodo si basa sull'utilizzo dei seguenti parametri che vanno a determinare la densità territoriale:

1. il numero degli allevamenti e la loro superficie accasabile (definita come numero di animali presenti ciclo);
2. distanza fra gli allevamenti della stessa specie o di specie affini (avicoli e suini).

La gestione del sistema sarà:

- centralizzata mediante l'approntamento di appositi strumenti e procedure basate su tecnologia GIS (Geographic Information System) e ad essa faranno riferimento le Ulss competenti sul territorio nel quale s'intende realizzare il nuovo allevamento;
- decentrata a livello ASL mediante l'utilizzo di tecnologia WEB-Services (internet) e applicativi GIS qualora il numero di richieste su base annua fosse consistente.

allegato al punto 4: parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

La legge regionale 23/04/2004, n° 11 "Norme per il governo del territorio", affida al Direzione per la prevenzione servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica, l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttive o l'ampliamento degli esistenti.

Il criterio utilizzato per la definizione dei parametri sanitari si basa sulla teoria scientifica elaborata nel 1911 da A.J. Thiessen sulla base delle analisi sviluppate nel 1850 da W. Dirichlet. I Poligoni di Thiessen si fondano su di un metodo matematico di interpolazione che, partizionando in modo univoco la superficie oggetto di analisi, definisce le diverse zone di influenza intorno a ciascuno di un insieme dei punti (che nel nostro caso sono il centroide relativo al fabbricato su cui vengono stabulati gli animali ovverosia l'allevamento). In altre parole viene definita la superficie di pertinenza di ciascun allevamento considerando la presenza degli allevamenti circostanti (in rapporto alle superfici di pertinenza degli allevamenti contermini).

L'applicazione del metodo succitato per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttive o l'ampliamento degli esistenti, destinati all'allevamento ha come prerequisito la conoscenza di:

1. anagrafe aggiornata e completa degli insediamenti agricolo-produttivi;
2. accuratezza posizionale delle coordinate cartesiane relative al centroide del fabbricato in cui vengono stabulati gli animali;
3. la capacità produttiva di ciascun allevamento;
4. informazioni circa la consistenza del patrimonio zootecnico presente nei comuni nel raggio di 3Km oltre il confine del territorio della regione Veneto.

Per attuare la ripartizione della superficie regionale sono stati utilizzati i dati al momento in nostro possesso relativi all'anagrafica e alla georeferenziazione degli insediamenti, che per quanto riguarda gli allevamenti avicoli risultano essere sufficientemente attendibili, in quanto a seguito della recente epidemia di Influenza Aviaria vengono costantemente aggiornati e valicati. Per quanto riguarda le informazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico delle regioni Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna sarà necessario provvedere per l'acquisizione dei dati in tempi brevi.

Individuati gli allevamenti, il territorio di competenza è stato suddiviso in base al metodo dei poligoni di Thiessen. Per ciascun allevamento è stata poi calcolata la densità territoriale dei capi allevati in relazione alla superficie di pertinenza. E' stata graficamente rappresentata

mediante una mappa tematica in cui la differente densità veniva associata ad una scala di colori. Il valore soglia che definirà il limite di compatibilità ambientale verrà stabilito dall'analisi della distribuzione della densità territoriale.

Lo studio della densità come elemento di analisi territoriale per le politiche sanitarie in ambito veterinario è già stato applicato nel corso della definizione delle aree altamente popolate per l'identificazione degli allevamenti avicoli da sottoporre a fermo produttivo. Le aree densamente popolate definite in base ad una funzione di interpolazione di tipo Kernel risultano sovrapponibili alle superfici a densità territoriale elevata definite con il metodo in oggetto.

La fase successiva di definizione della compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttive verrà effettuata simulando il posizionamento del nuovo ipotetico allevamento nel territorio. Il conseguente ricalcolo della densità territoriale del nuovo insediamento e degli allevamenti contermini determinerà la compatibilità ambientale della richiesta.

Punto 5): modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.

La previgente normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili (DGR n. 7949/1989) era stata adottata allo scopo di evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi. Per la definizione degli allevamenti zootecnico-intensivi, ai soli fini dell'applicazione della normativa in argomento, erano stati considerati il criterio della connessione funzionale con il fondo in coltivazione e le dimensioni assolute dell'allevamento: si erano pertanto inclusi tra gli allevamenti zootecnico-intensivi gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo e gli allevamenti che, pur dotati della citata connessione funzionale, erano caratterizzati da un carico zootecnico superiore a determinati valori di peso vivo.

Nel confermare il complessivo impianto metodologico che ha ispirato la stesura della DGR n. 7949/1989, si ritiene necessario procedere al suo aggiornamento, al fine di recepire nel presente provvedimento le modificazioni produttive e tecnologiche intervenute che, in molti casi, hanno sensibilmente ridotto l'impatto ambientale degli allevamenti.

L'art. 44 della legge regionale n. 11/04 conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento", e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi". In particolare l'art. 50, comma 1, lettera d, punto 5 prevede che vengano indicate "le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si indicano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali.

Nel contempo, si reputa necessario disporre l'applicazione delle distanze minime reciproche - analogamente a quanto precedentemente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989 - anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico.

1. La presente normativa si applica ai nuovi allevamenti nonché agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali sia previsto un aumento del numero di capi allevati nei limiti e con le specificazioni sotto indicate. Non si applica, invece, per la costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, ma diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali, con esclusione delle vasche scoperte e delle concimaie aperte.

In particolare le distanze di cui al presente provvedimento riguardano (cfr. Figura 1 e Figura 2):

- i nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, come definiti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 3, lett. d, comma 1, art. 50 della legge regionale n. 11/04;
- i nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto precedente, superano in ambito aziendale il peso vivo medio massimo a fine ciclo riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, in tabella 1 come limite superiore della classe 1;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta il superamento, in ambito aziendale, del peso vivo medio massimo a fine ciclo riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, in tabella 1 come limite superiore della classe 1.

2. Al fine di correlare la determinazione delle distanze reciproche al concetto di inquinamento potenziale, vengono preliminarmente definite tre classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che tengono debito conto sia della specie allevata che del tipo di produzione ottenuta (tabella 1).

Tabella 1 – *Suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale.*

Classe	Allevamento	peso vivo a fine ciclo inferiore a
1	bovini	90 tonnellate
	suini all'ingrasso	25 tonnellate
	suini da riproduzione	30 tonnellate
	galline ovaiole	30 tonnellate
	avicoli da carne	25 tonnellate
	tacchini o anatre da carne	20 tonnellate

	conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate
Classe	Allevamento	peso vivo a fine ciclo
2	bovini	da 90 a 360 tonnellate
	suini all'ingrasso	da 25 a 100 tonnellate
	suini riproduzione	da 30 a 120 tonnellate
	galline ovaiole	da 30 a 120 tonnellate
	avicoli da carne	da 25 a 100 tonnellate
	tacchini o anatre da carne	da 20 a 80 tonnellate
	conigli	da 20 a 80 tonnellate
	altri	da 20 a 80 tonnellate
Classe	Allevamento	peso vivo a fine ciclo superiore a
3	bovini	360 tonnellate
	suini all'ingrasso	100 tonnellate
	suini riproduzione	120 tonnellate
	galline ovaiole	120 tonnellate
	avicoli da carne	100 tonnellate
	tacchini o anatre da carne	80 tonnellate
	conigli	80 tonnellate
	altri	80 tonnellate

3. Le distanze minime dai confini di proprietà, sono stabilite secondo la classificazione per classi dimensionali previste alla tabella 1.

Le distanze dai confini di proprietà, come riportate nella tabella 2, devono essere rispettate per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all'allevamento si adottano - qualora più favorevoli - le distanze dai confini di proprietà definite dai PRG.

Tabella 2 - Distanze minime dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici suddivisi per le diverse "classi numeriche"

classe numerica	distanza (m)
1	15
2	20
3	30

4. Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti variabili:

- a) tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia (max punti 40);
 b) sistema di ventilazione (max punti 30);
 c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni (max punti 30).

a. Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia (max punti 40):

Allevamenti bovini e bufalini:

- punti 0: stabulazione su lettiera;
- punti 10: grigliato con ricircolo di deiezioni deodorizzate; pulizia meccanica;
- punti 20: grigliato con pulizia per trascinamento e con ricircolo di deiezioni non deodorizzate;
- punti 30: pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento (flushing di superficie).

Allevamenti suini:

- punti 10: grigliato totale con ricircolo di deiezioni deodorizzate; grigliato totale o parziale con il "vacuum system"; grigliato totale o parziale con sottostante raschiatore;
- punti 20: stabulazione su lettiera;
- punti 30: grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia;
- punti 40: pavimentazione piena e pulizia manuale.

Allevamenti di galline ovaiole:

- punti 10: allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione;

5. Le distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola sono definite in funzione del punteggio risultante dall'applicazione del punto 4 come indicato nella tabella 3 (valori in metri) e della classe dimensionale come definita dalla tabella 1.

Tabella 3 - *Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori espressi in metri)*

	CLASSE DIMENSIONALE		
	1	2	3
punteggio			
0 - 30	100	200	300
31 - 60	150	300	500
61- 100	200	400	700

6. Le distanze minime reciproche da residenze singole e concentrate sono definite rispettivamente dalle tabelle 4 e 5:

Tabella 4 - *Distanze minime tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (valori espressi in metri)*

	CLASSE DIMENSIONALE		
	1	2	3
PUNTEGGIO			
0-30	50	100	150
31-60	75	150	200
61-100	100	200	250

Tabella 5 - *Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati) (valori espressi in metri)*

	CLASSE DIMENSIONALE		
	1	2	3
PUNTEGGIO			
0-30	100	200	300
31-60	150	250	400
61-100	200	300	500

7. In analogia con quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di VIA, il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti, qualora comporti un aumento del numero di capi allevati inferiore al 25% dell'esistente, non determina l'inserimento *ex novo* in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.
8. In occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le suddette distanze reciproche qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.
9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un centro storico o di un insediamento esistente, nonché quelli nel caso in cui tra allevamento e aree di espansione edilizia sia interposto un centro storico o un insediamento residenziale.

Figura 1




Figura 2

